



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 28.03.2019

OGGETTO: Ricorso in appello dinanzi al C.G.A. di Palermo promosso dalla Soc. Immobiliare I Portali S.p.A. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Ventotto** del mese di **Marzo** ore **12,50** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco, Lo Turco Pancrazio** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso in appello dinanzi al C.G.A. di Palermo promosso dalla Soc. Immobiliare I Portali S.p.A. Rappresentanza legale in giudizio e nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Mario Caldarera con studio in Messina, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata.

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 44 DEL 28.03.2019

Oggetto:	Ricorso in appello dinanzi alCGA di Palermo promosso dalla Soc. Immobiliare I Portali S.p.A. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- in data 29.11.2018 Prot.n. 27292, perveniva ricorso dinanzi al Tar di Catania, previa sospensione, proposto dalla Società Immobiliare I Portali S.p.A., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Elisabetta Romeo, contro il Comune di Giardini Naxos, per l'annullamento del provvedimento Prot.n. 21600 del 25.09.2018 dell'ufficio Urbanistica del Comune di Giardini Naxos, con vittoria di spese;
- la G.M. con delibera n. 179 del 10.12.2018 conferiva incarico legale all'Avv. Mario Caldarella per la difesa dell'Ente nel superiore giudizio;
- con Ordinanza n. 30/2019 il Tar/Ct ha respinto l'istanza cautelare promossa dalla Soc. Immobiliare I Portali S.p.A.;

Che in data 21.03.2019 Prot.n. 6559, perveniva a questo Ente ricorso in appello, dinanzi al CGA di Palermo, proposto dalla Soc. Immobiliare I Portali, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Elisabetta Romeo, per l'annullamento e riforma dell'Ordinanza n. 30/2019 del Tar/CT; (ALL. 1)

Dato atto:

- **Che**, con nota prot. n. 6564 del 21.03.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV[^] Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

- **Che** il Responsabile del IV Settore con nota Prot.n. 7028 del 27.03.2019, trasmessa all'Ufficio Contenzioso, indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *“Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto”*;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa e ritenuta d'acconto;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Dato atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio, ma che la spesa conseguente al presente provvedimento non risulta frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.800,00, compreso Iva, Cpa e ritenuta d'acconto;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso in appello dinanzi al CGA di Palermo, proposto dalla Società Immobiliare I Portali, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio trascorso e che la spesa di che trattasi, non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5 Prenotare la spesa complessiva di € 3.800,00 al Cap. 1245 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019/2021 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

6) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	3800	2019	3800
TOTALE	3800	TOTALE	3800

7) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


8) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

11) **trasmettere** copia al Responsabile del IV[^] Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.


Il Responsabile dell'Istruttoria


27-03-2018

Il Proponente



Studio Legale
Scuderi – Motta & Partners
Via V. Giuffrida 37
95128 - Catania
Via A. Stoppani 1
00197 - Roma



CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE

SICILIA - PALERMO

RICORSO IN APPELLO

La società **Immobiliare I Portali S.p.a.** (Partita Iva 04183780875) con sede a San Giovanni La Punta (CT) in Viale Cristoforo Colombo numero 13, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dottoressa Elisabetta Romeo nata a Catania il 2 gennaio 1981 (Codice Fiscale RMOLBT81A02C351X), rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente dagli Avvocati Andrea Scuderi (Codice Fiscale SCDNDR41D08C351E, indirizzo di posta elettronica certificata andrea.scuderi@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095447397) ed Edoardo Nigra (Codice Fiscale NGRDRD64L22C351O, indirizzo di posta elettronica certificata edoardo.nigra@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095447397), con domicilio eletto a Palermo presso lo studio dell'Avvocato Daniela Macaluso in via Gioacchino Ventura numero 1, come da procura speciale in calce al presente atto;

DICHIARA

- Al Comune di Giardini Naxos;

DI PROPORRE APPELLO PER LA RIFORMA

- dell'Ordinanza del 21 gennaio 2019 numero 30 del Registro Provvedimenti Cautelari con cui il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (IV Sezione Interna) ha respinto l'istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento del Comune di Giardini Naxos – Ufficio Urbanistica del 25 settembre 2018 numero di protocollo 21600 con cui è stata denegata “..la richiesta di permesso di costruire prot. 13123 del 08/06/2018, inerente .. la realizzazione di un edificio per civile abitazione di n. 3 piani fuori terra ed un piano interrato in C/da Ortogrande..”

(giudizio numero 2079/2018 di Ruolo Generale); per una migliore comprensione della vicenda si premette in

FATTO

1. La società Immobiliare I Portali, col ricorso introduttivo, ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo di Catania il provvedimento di diniego opposto dal Comune di Giardini Naxos alla sua richiesta di permesso di costruire relativa alla realizzazione di un edificio per civile abitazione in zona “B2” ed in area interamente edificata ed urbanizzata (si tratta di iniziativa edilizia non ancora avviata nonostante la prima istanza risalga a circa dieci anni addietro e che, come si sta per dire, ha già causato l’apertura di un contenzioso innanzi lo stesso Tribunale Amministrativo).=

Va peraltro subito precisato che la gran parte dei motivi richiamati dal Comune a sostegno di tale ennesimo atto di diniego, connessi alla compatibilità del progetto con il vincolo idro-geologico presente in zona, risulta totalmente superata per effetto dei provvedimenti con cui l’Ufficio del Genio Civile di Messina ha espresso parere favorevole ed autorizzato la realizzazione dell’edificio in progetto.=

Per tale motivo il Giudice di prime cure, con la stessa ordinanza impugnata ha ravvisato la “*verosimile fondatezza delle censure proposte con il ricorso*”.=

Senonché lo stesso Tribunale Amministrativo ha respinto l’istanza cautelare ritenendola carente di *periculum* in considerazione del presunto carattere “*meramente patrimoniale*” del pregiudizio incombente sulla ricorrente (e considerando inoltre, in difetto di prova contraria, che l’Amministrazione sia nelle condizioni di risarcire effettivamente il danno patrimoniale arrecato alla ricorrente medesima).=

Tale decisione tuttavia appare non condivisibile ed erronea, tanto più in presenza di un esplicito accertamento della “*verosimile fondatezza delle censure proposte con il ricorso*”.=

Ciò posto, onde consentire al Collegio di apprezzare l'entità dell'attività di cui la ricorrente si è fatta carico ai fini dell'approvazione del progetto, oltre alla rilevanza degli interessi anche pubblici coinvolti, si riporta, di seguito, la narrativa in fatto del ricorso introduttivo.=

"...con istanza dell'11 maggio 2009 la società Fincogero, dante causa della ricorrente nonché proprietaria a suo tempo del terreno oggetto d'intervento, ha chiesto al Comune di Giardini il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio costituito da tre piani fuori terra destinato ad uso residenziale ed un piano interrato ad uso parcheggio, da realizzarsi in lotto di proprietà ricadente in Zona "B2".=

3. Il 23 dicembre 2010 Fincogero ha avanzato anche richiesta di autorizzazione al Genio Civile di Messina ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 64/74 e 32 della Legge Regionale 7/2003 (depositando la documentazione richiesta dall'articolo 4 della legge 1086/1971 per poter dare inizio ai lavori).=

4. Successivamente, non avendo ricevuto alcun provvedimento di diniego entro il termine previsto dall'articolo 2 comma 5 della legge regionale 17/1994 per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di titolo edilizio, con nota del 14 gennaio 2011 ha comunicato l'inizio dei lavori (allegando alla comunicazione i documenti indicati nella disposizione di legge ivi inclusa la perizia giurata di attestazione della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica).=

5. Il Comune con nota dell'11 febbraio 2011 ha avviato un procedimento "per l'annullamento della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 5 dell'art. 2 L.R. n°17/94" (sulla base di criticità che come, si sta per dire, ha poi ritenuto infondate).=

6. Lo stesso Comune di Giardini, al riguardo, con atto del 15.6.2011, ha attestato

proprio che la via Sirina di accesso al fabbricato in progetto "è esistente da tempo immemorabile, attualmente risulta asfaltata e dotata di sottoservizi, e dalla stessa si accede ad uffici comunali, complessi edilizi ed altre abitazioni private".=

7. Come anticipato il Comune, meglio valutate, anche alla luce delle controdeduzioni della società istante, le criticità poste alla base dell'avvio del procedimento di annullamento del titolo edilizio, con determina dirigenziale del 30 settembre 2011 numero 240 ha disposto di "...confermare, allo stato, la validità ed efficacia della Concessione Edilizia tacitamente assentita in data 14 gennaio 2011, nonché degli atti da essa conseguenti e comunque ad essa collegati".=

8. Con nota del 17 febbraio 2012, il Genio Civile di Messina ha dal canto suo chiesto chiarimenti anche in ordine "...alla viabilità di accesso al sito progettuale".= I chiarimenti riguardavano l'accesso al sito di intervento dalla strada comunale denominata via Sirina e la sua vicinanza con l'omonimo Torrente.=

9. Il medesimo Genio Civile successivamente, ritenuti insufficienti i chiarimenti sulla viabilità di accesso al fabbricato in progetto, con nota del 24 maggio 2012 ha rappresentato all'istante di non poterle rilasciare l'autorizzazione richiesta "...sino a quando l'asta torrentizia non verrà messa in sicurezza, ovvero non vengano proposte soluzioni alternative per l'accesso ai luoghi..".=

10. In sostanza soltanto al momento dell'iniziativa progettuale di Fincogero, dante causa dell'odierna ricorrente, emergeva la necessità, da sempre ignorata dal Comune, della sistemazione idraulica dell'area urbana in prossimità del Torrente Sirina.=

A tal riguardo va subito rilevato che la società istante si è fatta carico di tale problematica raggiungendo peraltro col Comune, all'esito del Tavolo Tecnico del 17 luglio 2012, una prima intesa sui lavori da realizzarsi per la sistemazione idraulica

dell'area.

11. In data 18 gennaio 2013 l'iniziativa è stata assunta dalla società SECI, cessionaria di ramo d'azienda dalla Fincogero, che ha presentato un progetto per la sistemazione idraulica dell'area d'interesse al Genio Civile di Messina chiedendo, ai sensi dell'articolo 57 del Regio Decreto del 25 luglio 1904 numero 523 ,il rilascio del Nulla Osta idraulico per poter dare esecuzione ai lavori.

12. Il Genio Civile di Messina, dopo articolate interlocuzioni ed a seguito di ulteriori modifiche apportate al progetto dall'istante, con atto del 5 settembre 2013 protocollo numero 277822 ha espresso il parere idraulico preliminare favorevole sul Primo Stralcio dei lavori per la sistemazione idraulica dell'area.=

13. La società odierna ricorrente, Immobiliare I Portali, divenuta nuova proprietaria del terreno oggetto d'intervento, con nota del 7 ottobre 2015 ha chiesto al Comune la voltura a proprio nome del titolo edilizio tacitamente assentito, ed in data 14 ottobre 2015 ha presentato un nuovo progetto per la sistemazione idraulica dell'area all'Ufficio del Genio Civile di Messina.=

14. Il Genio Civile, con atto del 18 gennaio 2016 numero 7228, ha reso parere idraulico favorevole sul progetto per la realizzazione dell'edificio con accesso dalla via Sirina, attestando che il volume dell'edificio emergente rispetto al piano di campagna "è ubicato a ml.10 dal muro d'argine" del Torrente (nel pieno rispetto pertanto della distanza minima di cui all'articolo 96 lettera f del Regio Decreto 523/1904).=

15. Lo stesso Ufficio del Genio Civile, con atto dell'8 febbraio 2016 protocollo numero 21790 ha definitivamente autorizzato ai sensi della legge numero 64/1974 l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'edificio a tre livelli di edificazione con accesso dalla via Sirina.=

16. La società ricorrente con Denuncia d'inizio attività dell'1 marzo 2016 ha presentato una variante al progetto "...per adeguarlo a quanto approvato dall'Ufficio del Genio Civile di Messina con protocollo in uscita n.21790 dell'08.02.2016 .." (cambiando la destinazione d'uso da garage a cantine del primo piano interrato, e modificando l'accesso ed il parcheggio di pertinenza del fabbricato in progetto).=

Successivamente, con istanza del 15 aprile 2016, la ricorrente ha chiesto anche il rilascio di apposita Concessione Edilizia per l'approvazione della variante al progetto di cui alla precedente Denuncia d'Inizio Attività.=

17. Entrambe le istanze tuttavia, sono state riscontrate negativamente dal Comune, il quale con nota del 5 luglio 2016 ha avviato il procedimento per l'annullamento della Denuncia d'Inizio Attività presentata dalla ricorrente l'1 marzo 2016 (rilevando che "...i termini di validità della Concessione Edilizia, progetto approvato con Determina Dirigenziale n.240 del 20/09/2011, sono ampiamente scaduti, in quanto non risultano materialmente iniziati entro i termini di legge.." i lavori).=

E con nota del 12 luglio 2016 il Comune ha avviato anche il procedimento di diniego della richiesta di Concessione Edilizia in variante avanzata dalla ricorrente con istanza del 15 aprile 2016 (rilevando peraltro che "non trattasi di variante ma di nuova concessione edilizia, in quanto i lavori non risultano iniziati entro i termini di legge").=

18. Con atto del 24 agosto 2016 il Comune ha così annullato la DIA in variante rilevando altresì l'intervenuta decadenza dell'originario titolo edilizio stante il decorso dei termini di legge senza l'inizio dei lavori.=

19. In data 9 dicembre 2016 la ricorrente ha presentato al Genio Civile il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di sistemazione idraulica mediante

regimentazione del torrente Sirina e riqualificazione urbana dell'area adiacente il corso d'acqua nel tratto compreso tra il limite territoriale del Comune di Giardini e la via Marconi (prevedendo in particolare: la realizzazione dell'argine destro con muri in cemento armato; il ripristino delle briglie esistenti e la realizzazione di tre nuove briglie di cui una a pettine; la realizzazione di un attraversamento idraulico stabile mediante tombino scatolare della sezione media di m.8,40 x 3,50). =

20. Su tale progetto esecutivo, coerente con quello già favorevolmente esitato con parere del 9 settembre 2013, il Genio Civile ha rilasciato con atto del 23 dicembre 2016 prot. n. 244297 il proprio Nulla Osta idraulico ai sensi dell'articolo 57 Regio Decreto 523/1904 attestando che "la soluzione progettuale che viene qui autorizzata ai fini idraulici, con le prescrizioni d'Ufficio, costituisce, ai sensi dell'art. 12 del T.U. n.523/1904, risoluzione delle problematiche connesse all'accesso da pista arginale .."

21. La ricorrente in data 30 dicembre 2016 ha chiesto a questo punto al Genio Civile l'approvazione di una variante al progetto per la realizzazione dell'edificio con accesso dalla via Sirina (al fine di renderlo coerente con quello per la sistemazione idraulica dell'intera area approvato dal Genio Civile). =

*22. Successivamente, con istanza del 2 gennaio 2017, ha chiesto al Comune di Giardini il rilascio di permesso di costruire *"..in variante al progetto approvato con determina dirigenziale n.240 del 20/09/2011 presentato in data 15.04.2016.."*. =*

23. Con atto dell'11 gennaio 2017, il Genio Civile ha altresì autorizzato la variante presentata dalla ricorrente il 30 dicembre 2016 relativamente al progetto per la realizzazione dell'edificio con accesso dalla via Sirina (integrando con tale atto la precedente autorizzazione dell'8 febbraio 2016). =

Con tale nuova autorizzazione peraltro il Genio Civile ha confermato

“..l’arretramento del fabbricato di mt.10,00 rispetto all’argine del torrente Sirina in coerenza a quanto già previsto nell’autorizzazione rilasciata in data 8/2/2016 .. ed in conformità al disposto di cui al comma f art. 96 T.U. 523/1904..”.=

24. La ricorrente a questo punto, con atto del 20 marzo 2017, ha comunicato l’inizio dei lavori rilevando come sulla richiesta di permesso di costruire avanzata con l’istanza del 2 gennaio 2017 si fosse ormai formato il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 17/1994 (allegando alla medesima comunicazione di inizio lavori, la perizia giurata e gli altri documenti richiesti dalla normativa regionale).=

25. Sennonché anche in tal caso il Comune di Giardini, con nota del 7 aprile 2017 ha avviato un procedimento per l’annullamento del permesso di costruire tacitamente assentito alla ricorrente sollevando criticità persino su quegli aspetti di carattere tecnico idraulico che erano già stati positivamente valutati dal Genio Civile .=

26. Con la nota del 19 aprile 2017 il Genio Civile di Mesina ha riscontrato tale comunicazione comunale di avvio del procedimento rilevando che il Comune di Giardini “..entra nel merito delle autorizzazioni idrauliche e sismiche emanate dallo scrivente, ove segnala erroneamente <<se ed in quanto ammissibili>>, in relazione ai contenuti del n.o. idraulico emesso da questo ufficio con provv. n. 244297 del 23/12/2016” (ed esortando dunque il Comune “ad attenersi alle attività di propria competenza).=

27. Con atto del 6 luglio 2017 il Comune ha annullato il permesso di costruire tacitamente assentito alla ricorrente ex articolo 2 comma 6 legge regionale 17/1994.

28. La società Immobiliare I portali ha impugnato tale provvedimento di annullamento innanzi al Tar Catania (con ricorso pendente col numero 1846/2017 di

Ruolo Generale). =

29. Il 4 dicembre 2017, la società Immobiliare I Portali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi dell'articolo 71 comma 7 della legge regionale numero 9/2013 ad effettuare le occupazioni e/o gli asservimenti delle necessarie pertinenze demaniali al fine di poter dare avvio all'esecuzione del Primo Stralcio dei lavori di sistemazione idraulica e riqualificazione dell'area adiacente il Torrente Sirina (con la costruzione di muri di argine e di due scatolari di attraversamento: uno come via di fuga e collegamento diretto tra il quartiere Ortogrande a Giardini Naxos, e l'ospedale Sirina a Taormina; e l'altro per il collegamento in sicurezza del quartiere Villagonia alla viabilità esistente, ed in particolare alla via Sirina a Giardini Naxos). =

30. L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Arta, con provvedimento del 14 dicembre 2017, preceduto dal nulla osta del Genio Civile del 6 dicembre 2017, ha accolto tale istanza autorizzando la ricorrente ad accedere al demanio fluviale per l'esecuzione dei lavori "di cui allo stralcio funzionale del progetto per la riqualificazione e messa in sicurezza del Torrente Sirina..". =

31. Sulla scorta degli ulteriori provvedimenti del Genio Civile e dell'Assessorato Territorio e Ambiente la ricorrente, in data 8 giugno 2018, ha presentato un nuovo progetto per la realizzazione dell'edificio con accesso dalla via Sirina chiedendo il rilascio del relativo permesso di costruire, ai sensi dell'art. 20 t. U. Edilizia . =

32. Sennonché, con atto del 31 luglio 2018 il Comune di Giardini ha avviato un procedimento per il diniego dell'istanza di permesso di costruire della ricorrente (ponendo ancora una volta a sostegno dello stesso, argomenti già affrontati e risolti dal Genio Civile, organo competente in materia, con le citate autorizzazioni). =

33. La società ricorrente ha presentato il 9 agosto 2018 le proprie controdeduzioni

tecniche (che sono tuttavia rimaste prive di qualsivoglia valutazione da parte del Comune).=

34. Con provvedimento del 25 settembre 2018 infine, il Comune ha denegato la richiesta di permesso di costruire della ricorrente (senza come detto minimamente considerare quanto controdedotto dalla stessa)".=

Tale ultimo provvedimento è stato impugnato con il ricorso di primo grado, chiedendo la sospensione in via cautelare, denegata con l'ordinanza appellata.

Tanto premesso in fatto, avverso l'Ordinanza impugnata si deduce e censura quanto segue in

DIRITTO

A. Sul periculum.

Con l'ordinanza impugnata il Giudice di prime cure, seppur espressamente ravvisando la "*verosimile fondatezza delle censure proposte con il ricorso*", ha respinto l'istanza cautelare dell'odierna appellante ritenendola carente di *periculum* in considerazione del presunto carattere "*meramente patrimoniale*" e dunque risarcibile per equivalente del pregiudizio incombente sulla stessa (e considerando l'Amministrazione in grado, in difetto di prova contraria, di farsi carico dell'obbligazione risarcitoria nei confronti della ricorrente).=

La decisione cautelare, sotto tale profilo, non è condivisibile perché erronea, per i seguenti, molteplici profili:

- La ricorrente è una società di costruzioni con la conseguenza che il provvedimento di diniego impugnato impedisce l'esercizio dell'attività di impresa.

Il provvedimento impugnato quindi, lungi dall'indurre effetti di natura "*meramente patrimoniale*", incide sull'esercizio di diritti di rango primario tutelati dalla Costituzione e dalla normativa Europea.

In coerenza con l'esigenza di tutela di tali principi, la giurisprudenza ha riconosciuto la tutela cautelare avverso provvedimenti di diniego di concessione edilizia, proprio rilevando espressamente la sussistenza del periculum laddove incida sull'attività di impresa (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 5863/2008 del 4.11.2008).

- Il Giudice di prime cure, anche a tutela della Pubblica Amministrazione da un rischio risarcitorio ritenuto fondato, avrebbe potuto onerarla del riesame dell'istanza denegata (tanto più che nessun effettivo contraddittorio endoprocedimentale è stato assicurato alla ricorrente, non avendo il Comune di Giardini minimamente valutato le osservazioni difensive presentate dalla stessa a seguito del preavviso di diniego).=

- Il lungo lasso di tempo trascorso dalla prima istanza (dieci anni) coi conseguenti oneri finanziari e progettuali e col rischio ormai concreto del venir meno della sostenibilità dell'iniziativa, ed il contestuale accertamento di fondatezza del ricorso avrebbero dovuto quantomeno indurre il Giudice di prime di cure ad apprezzare le "esigenze" della ricorrente ai fini di una sollecita fissazione dell'udienza di merito ex articolo 55 comma 10 del Codice del Processo Amministrativo (ex multis, Consiglio Giustizia Amministrativa, ordinanza n. 251/2016 del 15.04.2016).=

B.- Sul fumus.

Nel merito, giova ribadire che lo stesso Tribunale di primo grado ha espressamente ravvisato la fondatezza dei motivi di impugnazione dedotti con il ricorso.=

In via meramente cautelativa ed al fine di consentire comunque anche a Codesto Ecc.mo Collegio di verificare l'evidente erroneità (se non pretestuosità) del provvedimento di diniego impugnato, si ripropongono di seguito i motivi di censura dedotti col ricorso introduttivo.=

“..I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 10 bis della legge 7 Agosto 1990 numero 241, e degli articoli 11 ed 11 bis della Legge Regionale 30 Aprile 1991 numero 10 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria.”=

L'articolo 10 della legge sul procedimento ed in Sicilia anche l'articolo 11 della Legge Regionale 10/1991, assicurano ai destinatari del provvedimento conclusivo del procedimento il diritto “ .. di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento..”.=

Al fine rendere effettiva la partecipazione al procedimento da parte dei privati destinatari del provvedimento conclusivo, l'articolo 10 bis della legge sul procedimento ed in Sicilia anche l'articolo 11 bis della legge numero 10/1991 prevedono inoltre che “..nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda... entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti... dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.=

Il Comune di Giardini, con il provvedimento impugnato ha apertamente violato tali norme. Ed invero:

- il Comune, con nota del 31 luglio 2018, ha comunicato alla ricorrente i motivi ritenuti ostativi all'accoglimento della sua richiesta di permesso di costruire (senza peraltro neanche concederle un termine per la presentazione di osservazioni

difensive, e pertanto già per tale aspetto in violazione delle disposizioni in epigrafe);

- la ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni in data 10 agosto 2018, analiticamente confutando ciascuno dei presunti motivi ostativi indicati dal Comune nella nota del 31 luglio 2018;

- il Comune ha adottato il provvedimento di diniego del 25 settembre 2018 senza minimamente valutare le controdeduzioni della ricorrente ma limitandosi a rilevare che le stesse “..si ritiene non siano meritevoli di accoglimento..”.=

Da qui l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per violazione delle disposizioni in epigrafe e dell’espresso obbligo di valutazione delle osservazioni presentate dai destinatari del provvedimento (obbligo cui l’amministrazione deve adempiere con effettiva ed intellegibile valutazione e certamente non mediante apodittiche clausole di stile).=

A conferma in giurisprudenza è stata espressamente ribadita l’illegittimità del provvedimento emanato dalla P.A. laddove sia stata omessa l’effettiva e concreta valutazione delle controdeduzioni inviate dal destinatario, limitandosi a respingerle, come nel caso di specie, “con una mera formula di stile” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sezione II, 10/08/2017 numero 9281).=

Ad ulteriore conferma si è inoltre statuito che “..secondo la disciplina dettata dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte l’Autorità competente, prima di adottare l’eventuale provvedimento di diniego, comunica tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda; a seguito di detta comunicazione ed entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, il richiedente ha il diritto di presentare le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

In base alla disciplina ora descritta, pertanto, la comunicazione ex art. 10 bis cit.,

qualora sia seguita dalla produzione di nuovi scritti e (eventualmente) da nuovi documenti ad opera dell'interessato, dà luogo ad un ulteriore sviluppo dell'istruttoria procedimentale, con la conseguenza che il provvedimento finale espresso, di rigetto dell'istanza o, invece, di suo accoglimento (ove i nuovi elementi apportati dall'interessato siano tali da indurre l'Amministrazione a mutare il proprio avviso), scaturirà comunque da siffatta ulteriore istruttoria all'esito della quale è necessario che emergano con chiarezza e puntualità le ragioni che hanno determinato l'Amministrazione a confermare il proprio diniego, rigettando le osservazioni formulate dall'interessato.." (T.A.R. Veneto, Venezia, sezione I, 16/05/2016, n.529).=

II. Eccesso di potere per contraddittorietà interna, perplessità – Difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione – Violazione dell'articolo 3 della legge 241/90, recepito dalla L.r. n. 10/91.=

Va altresì rilevato che i motivi richiamati dal Comune a sostegno del provvedimento di diniego impugnato contraddicono apertamente il precedente orientamento del Comune e del suo Ufficio Tecnico.=

Va infatti ricordato che per la risoluzione ed il superamento delle problematiche connesse alla realizzazione dell'edificio con accesso dalla via Sirina è stato istituito presso l'Amministrazione un apposito Tavolo Tecnico (con la partecipazione, oltre che dei tecnici della Ditta istante, anche del Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico).=

Ciò posto, nel corso della seduta del Tavolo Tecnico del 28 novembre 2017 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, rispondendo al Sindaco che gli chiedeva se “..le problematiche illustrate nelle precedenti riunioni, in merito alla costruzione dei 18 alloggi, siano state risolte a seguito degli incontri avvenuti tra i tecnici del Comune e

della Ditta interessata”, ha dichiarato che “..gli atti depositati in Ufficio e quelli depositati in data odierna dalla Società consentono di superare le criticità riscontrate..”.=

Cosa sia successivamente accaduto e cosa possa aver indotto il Comune a contraddire se stesso, non è dato conoscere né si dà contezza di tale “revirement” nel provvedimento impugnato.=

Da qui l’illegittimità dell’atto di diniego impugnato anche per contraddittorietà, figura sintomatica dell’eccesso di potere che ricorre appunto laddove il provvedimento “..si ponga in palese contrasto con altro atto in precedenza emesso dalla medesima potestà e sia a questo strettamente collegato dal punto di vista cronologico, in assenza di mutamenti di fatto o di diritto che impongano alla Pa una diversa valutazione” (ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, sezione I , 16/09/2015 numero 616).=

Ne consegue inoltre l’illegittimità dell’atto impugnato per perplessità grave e manifesta, difetto assoluto di motivazione, ed in generale per violazione della normativa richiamata in rubrica che a tutela del fondamentale principio di trasparenza dell’azione amministrativa, impone l’obbligo per la P..a. di supportare i provvedimenti emanati con motivazione esaustiva, intellegibile e con l’esplicita indicazione dei presupposti di fatto e diritto dell’atto finale (ovvero, nel caso di specie, con l’esplicita indicazione dei mutamenti di fatto o diritto che abbiano indotto ad una valutazione radicalmente opposta rispetto alla precedente) . =

III. Eccesso di potere per contraddittorietà interna, perplessità – Difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione – Violazione dell’articolo 3 della legge 241/90, recepito dalla L.r. n. 10/91 – Incompetenza – Violazione e falsa applicazione degli articoli 12, 57 e 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904 numero

523, dell'articolo 1 del Regio Decreto 1688/1921, dell'articolo 2 del D.P.R. 878/1950, dell'articolo 71 comma 7 della l.r. n. 9/2013 e degli articoli 16 del Testo Unico Edilizia, 7 della Legge Regionale numero 16/2016, e 4 della legge 847/1964 – Violazione dell'articolo 23 del Regolamento edilizio del Comune di Giardini Naxos - Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta –

I motivi richiamati dal Comune a sostegno del provvedimento di diniego impugnato risultano del tutto privi di fondamento sia in punto di fatto che sul piano giuridico e confutati dalla documentazione depositata in atti.

Ed invero:

1) il primo motivo di diniego è stato ravvisato dal Comune nel fatto che “..l'opera così come progettata, non può avere inizio, prima dell'esecuzione delle opere di cui al nulla osta idraulico se ed in quanto ammissibili, ai sensi dell'art. 57 del RD n. 523/1904 ed alle condizioni riportate nella nota del Genio Civile di Messina prot. 244297 del 23/12/2016 dopo, l'espressione del parere da parte dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 71 comma 7 della L.R. n.09/2013 e previa stipula del disciplinare che regola il rapporto di asservimento delle superfici interessate a cura del competente ARTA e previa presentazione di idonei elaborati grafici, con le condizioni imposte dal genio civile di cui all'ordinanza prot. 187194 del 09/12/2014 ..”,=

L'assunto riportato è denso di macroscopici errori.=

1.a) Il Comune di Giardini, essendo privo di competenza in materia di tutela del vincolo idro-geologico e di gestione degli argini e demanio fluviale, non ha alcun titolo né competenza per mettere in dubbio “l'ammissibilità” delle opere assentite dal Genio Civile con Nulla Osta idraulico ex articolo 57 Regio Decreto numero 523/1904 ovvero del parere favorevole reso dall'Assessorato Regionale al Territorio

e Ambiente.=

Sul punto peraltro, è significativo come lo stesso Genio Civile di Messina abbia rilevato, con la nota del 19 aprile 2017 in riscontro ad un provvedimento comunale dal contenuto analogo a quello impugnato, che il Comune di Giardini “..entra nel merito delle autorizzazioni idrauliche e sismiche emanate dallo scrivente, ove segnala erroneamente <<se ed in quanto ammissibili>>, in relazione ai contenuti del n.o. idraulico emesso da questo ufficio con provv. n. 244297 del 23/12/2016” (invitando pertanto il Comune “ad attenersi alle attività di propria competenza).=

Ai fini del rilascio del titolo edilizio rientra infatti tra le valutazioni di competenza del Comune “..tutto ciò che attiene ad un ordinato sviluppo della residenzialità e della distribuzione sul territorio dei benefici e dei carichi urbanistici, ma non anche la tutela di interessi diversi da quelli propriamente edilizi (ad esempio quelli relativi alle bellezze ambientali, o monumentali, alla pubblica sicurezza, all’igiene ambientale ecc.)..” (Consiglio di Stato, Sezione V, 26/10/1987 numero 670).=

Il Comune non ha titolo per esprimersi sugli aspetti connessi alla sicurezza “idraulica” dell’opera in progetto, che rientrano tra le specifiche attribuzioni di competenza del Genio Civile, che le esercita adottando gli atti di autorizzazione o diniego previsti dalla legge (secondo l’impianto del Regio Decreto numero 523/1904, l’articolo 1 del Regio Decreto 1688/1921, l’articolo 2 del DPR 878/1950).=

In tale materia quindi, è evidente che il Comune è onerato unicamente “..della verifica della esistenza e validità del nulla osta del genio civile, della rispondenza dello stesso ai grafici progettuali approvati dal comune stesso, in sintesi della mera esistenza e regolarità formale dell’assenso dell’ufficio del genio civile..” (così Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, Prima

Sezione interna, 30 gennaio 2008 numero 211).

Peraltro il provvedimento impugnato lede la competenza concorrente dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente in materia di demanio fluviale, ai sensi dell'art. 71, comma 7, della L.r. n. 9/2013 (che anch'esso si è espresso in senso favorevole all'approvazione del progetto) .=

Il provvedimento impugnato è dunque viziato sia per incompetenza assoluta, poichè il Comune ha fatto illegittimo ed erroneo esercizio di attribuzioni di competenza demandate dalla normativa vigente all'Ufficio del Genio Civile ed all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, ed in frontale contrasto con gli atti dallo stesso adottati; sia perché il provvedimento impugnato confligge con le determinazioni adottate dagli organi competenti in materia.=

I.b) Il Genio Civile di Messina peraltro, non ha affatto subordinato l'inizio dei lavori di costruzione dell'edificio in progetto, alla realizzazione dell'intervento di sistemazione idraulica approvato col Nulla Osta idraulico del 23 dicembre 2016.=

Si legge infatti nell'atto dell'11 gennaio 2017 con cui il Genio Civile ha definitivamente autorizzato per quanto di competenza i lavori per la realizzazione dell'edificio, che "sono subordinate all'avvenuta esecuzione delle opere di riqualificazione dell'area adiacente il Torrente Sirina" esclusivamente "il rilascio della certificazione di conformità alla normativa sismica ai sensi dell'art. 28 della L.64/74 e la conseguente fruibilità delle opere in oggetto..".=

I.e) L'Assessorato Territorio e Ambiente, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, si è già espresso favorevolmente alla realizzazione dell'edificio in progetto ai sensi dell'articolo 71 comma 7 della Legge Regionale numero 9/2013, autorizzando la ricorrente con atto del 14 dicembre 2017 protocollo numero 85875 "...ad accedere al demanio fluviale del Torrente Sirina in territorio del Comune di

Giardini Naxos..” (sicché, anche sul punto, è evidente il travisamento in cui è incorso il Comune ritenendo ancora da acquisire l’atto di assenso dell’Assessorato);

I.d) Con l’autorizzazione concessa alla ricorrente ai sensi dell’articolo 71 comma 7 della Legge Regionale 9/2013 l’Assessorato Territorio e Ambiente non ha ritenuto necessaria “la previa stipula” di un disciplinare che regoli “..il rapporto di asservimento delle superfici” demaniali interessate dall’intervento di sistemazione idraulica (richiedendo alla ricorrente, “prima dell’inizio dei lavori”, solo di “comunicare l’inizio e la fine dell’intervento..” di che trattasi).=

Allo stesso modo non risulta necessaria la presentazione di “elaborati grafici” ulteriori rispetto a quelli – evidentemente “idonei” – già approvati dal Genio Civile, dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dalle altre Amministrazioni intervenute.=

I.e) Contrariamente a quanto rilevato dal Comune di Giardini col provvedimento impugnato, le “condizioni imposte dal genio civile di cui all’ordinanza prot. 187194 del 09/12/2014 ..” non sono più vincolanti perché superate dal progetto approvato con Nulla Osta idraulico del 23 dicembre 2016.=

Col Nulla Osta del 23 dicembre 2016 il Genio Civile infatti, approvando definitivamente il progetto di sistemazione idraulica dell’area d’interesse ha rilevato espressamente che “..la soluzione progettuale che qui viene autorizzata ai fini idraulici, con le prescrizioni dell’Ufficio costituisce, ai sensi dell’art. 12 del T.U. n.523/1904, risoluzione delle problematiche connesse all’accesso da pista arginale ed asseverazione agli obblighi di cui ad ordinanza n.187194 del 9/12/2014 e pertanto si esprime parere favorevole al mantenimento, in sicurezza idraulica, dei varchi esistenti e per l’attuazione delle opere in oggetto..”.=

II) Il secondo motivo del diniego dell’istanza di permesso di costruire, addotto

dal Comune consiste nell'affermazione secondo cui “..non viene rispettata la distanza minima dall'argine del Torrente Sirina erroneamente denominato via sirina, ed il fabbricato ed i balconi\terrazze, in violazione del R.D. N° 523/1904, che stabilisce la distanza minima di m. 10,00 dall'alveo..”,=

Anche sul punto il provvedimento è innanzitutto viziato per incompetenza e sviamento dalla causa tipica, esulando la motivazione indicata da quelle di competenza del Comune ai fini del rilascio del titolo edilizio.=

Per di più, l'assunto circa una pretesa violazione delle distanze dall'argine è infondato e smentito dagli atti del Genio Civile (competente nella materia).=

Il Genio Civile di Messina ha infatti reso il parere idraulico favorevole del 18 gennaio 2016 numero 7228 avendo rilevato proprio che il volume dell'edificio emergente rispetto al piano di campagna “..è ubicato a ml.10 dal muro d'argine” del Torrente, nel pieno rispetto pertanto della distanza minima di cui all'articolo 96 lettera f) del Regio Decreto 523/1904.=

Inoltre, anche con le autorizzazioni ex legge 64/1974 dell'8 febbraio 2016 e dell'11 gennaio 2017, ha confermato “..l'arretramento del fabbricato di mt.10,00 rispetto all'argine del torrente Sirina .. in conformità al disposto di cui al comma f art. 96 T.U. 523/1904..”.=

Da qui l'illegittimità del provvedimento impugnato anche sul punto, per manifesto eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento e carenza istruttoria.=

III) Il terzo motivo del diniego dell'istanza di permesso di costruire, è che “..dal raffronto tra i grafici allegati alla perizia e la planimetria generale risulterebbe come area di intervento utilizzabile ai fini del calcolo della volumetria, una striscia di terreno non di pertinenza del lotto, già utilizzato dagli interventi collegati alla struttura alberghiera <<Diamond>> .. la planimetria generale non è esauriente in

quanto la stessa deve rappresentare chiaramente l'area oggetto d'intervento non anche aree limitrofe non oggetto d'intervento, con indicazione chiara dei confini e delle distanze con i fabbricati e le strade limitrofe..".=

Anche tali contestazioni sono infondate e frutto peraltro del travisamento degli elaborati progettuali.=

Contrariamente a quanto ex adverso rilevato, il lotto di terreno in progetto non è mai stato utilizzato ai fini del calcolo della volumetria per altri progetti né tantomeno per la realizzazione dell'Albergo Diamond.=

Verosimilmente i tecnici del Comune sono stati indotti in errore dal fatto che il lotto adiacente sul quale sorge l'albergo Diamond proietta sull'area di progetto una "mensola" relativa alla zona solarium (che si trova tuttavia ad un'altezza di oltre 15 metri rispetto al piano di campagna del lotto in progetto ed a notevole distanza dallo stesso).=

Quanto alla planimetria generale è evidente che nella stessa i tecnici della società ricorrente hanno inteso raffigurare anche una descrizione del contesto generale in cui sarà ubicata l'opera in progetto, in coerenza peraltro con l'articolo 10 del Regolamento Edilizio (che tra i documenti da allegare alle domande annovera anche le planimetrie atte a dare appunto evidenza, non solo dell'area d'intervento, ma anche delle aree limitrofe, con le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi).=

Ad ogni modo, si tratta di un rilievo che mai, in alcun modo, avrebbe potuto giustificare il diniego di titolo edilizio (ben potendo essere emendato con una semplice richiesta di integrazione documentale).=

Anche sul punto si palesa pertanto del tutto evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione nonché perplessità ed ingiustizia grave e

manifesta e sviamento.=

IV) Il quarto motivo posto dal Comune a fondamento del provvedimento di diniego di permesso di costruire, è che “.. il Torrente Sirina, erroneamente indicato come via Sirina, facente parte di un contesto di sistemazione idraulica più ampio interessante anche il Comune di Taormina e pertanto non attinente con il procedimento in argomento, non potendosi in atto stipulare alcun tipo di convenzione e/o procedere allo scomputo degli oneri concessori dovuti..”.=

IV.1) Si osserva, sul punto, innanzi tutto che la ricorrente ha manifestato la disponibilità a realizzare direttamente l'intervento di sistemazione idraulica approvato dal Genio Civile.=

Tale intervento comprende anche la definitiva messa in sicurezza della via Sirina, strada regolarmente prevista nel Piano Regolatore Generale del Comune di Giardini Naxos e che costituisce pertanto con ogni evidenza opera di urbanizzazione primaria ai sensi dell'articolo 4 lettera a) della legge 29 settembre 1964 numero 847.=

Per tale aspetto è dunque innegabile, ai sensi degli articoli 16 del Testo Unico Edilizia e 7 della Legge Regionale numero 16/2016, il diritto della ricorrente a scomputare il costo dell'intervento dall'importo del contributo dovuto al Comune per gli oneri di urbanizzazione.=

Tale conclusione è peraltro confermata dall'articolo 12 del Regio Decreto 523/1904 a mente del quale “..i lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscano e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada..” (risultando dunque evidente d'un canto, che l'opera idraulica segue il regime proprio della strada pubblica alla cui conservazione è diretta, e ciò anche ai fini del suo scomputo dagli oneri di

urbanizzazione, e dall'altro che il Comune di Giardini non può comunque pretendere di lucrare un indebito arricchimento sulla realizzazione da parte di terzi di un intervento che è normativamente demanadato alla sua competenza).=

IV.2) Sotto ulteriore profilo inoltre, si rileva che il motivo addotto dal Comune è comunque palesemente strumentale e pretestuoso.=

La contestazione sull'esatta determinazione degli oneri concessori non può in alcun modo giustificare il diniego dell'istanza di permesso di costruire, dovendo semmai l'Amministrazione rilasciare il titolo edilizio quantificando ai sensi di legge l'importo del contributo da richiedere al privato (il quale a sua volta, laddove si ritenga leso, contesterà la determinazione del contributo innanzi al Giudice Amministrativo).=

Anche sul punto è dunque evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento dalla causa tipica (esulando la valutazione sugli importi degli oneri concessori, da quelle di natura urbanistico edilizia suscettibili di condurre al diniego dell'istanza di permesso di costruire).=

V) Il quinto motivo del diniego dell'istanza di permesso di costruire consiste nella seguente affermazione: "...nel piano copertura si intende realizzare un vano di oltre 50mq. come locale impianti tecnologici, non avendone le caratteristiche, e pertanto da considerarsi superficie utile, volume e piano e pertanto si pone in contrasto con le norme di P.R.G. per quanto attiene il superamento dell'altezza massima, del numero dei piani fuori terra e della volumetria assentibile.."

L'assunto è errato, smentito dalla documentazione progettuale, che attesta come il vano in questione sia al contrario un mero locale tecnico.=

Il progetto invero prevede che il fabbricato è dotato di impianti centralizzati per tutti i 18 alloggi, e tali impianti vengano ubicati proprio nel vano in questione (impianti

di riscaldamento, serbatoio per riserva idrica, impianti tecnologici, antincendio, condizionamento, acqua calda, potabilizzazione dell'acqua, e via dicendo).=

E' pertanto evidente che il vano in questione non è computabile ai fini dei parametri edilizi di altezza, volume e numero di piani fuori terra, come peraltro espressamente prescrive l'articolo 23 del Regolamento del Comune di Giardini Naxos.

Il provvedimento impugnato quindi, risulta non solo errato in punto di fatto ma, altresì, in contrasto con la normativa edilizia comunale vigente.

VI) Il sesto motivo del diniego dell'istanza di permesso di costruire, è che “..viene rappresentata come area da vincolare a parcheggio tutto il piano interrato, allo stato attuale inaccessibile per mancanza di viabilità; pertanto lo stesso non può in atto essere adibito a parcheggio non trovando per le motivazioni anzidette alcuna giustificazione ..”

Anche tale motivazione è errata e non tiene conto dei provvedimenti con cui il Genio Civile ha autorizzato l'accesso al fabbricato dalla via Sirina (accesso di cui beneficerà anche il piano interrato dell'edificio in progetto, esattamente come tutti gli altri edifici ed abitazioni già esistenti nella zona).=

Il Genio Civile di Messina ha peraltro, come detto, approvato l'accesso al fabbricato dalla via Sirina rilasciando il Nulla Osta idraulico del 23 dicembre 2016 con cui ha espressamente attestato che “la soluzione progettuale che viene qui autorizzata ai fini idraulici, con le prescrizioni d'Ufficio, costituisce, ai sensi dell'art. 12 del T.U. n.523/1904, risoluzione delle problematiche connesse all'accesso da pista arginale ..” (e nello stesso senso si è espresso con le autorizzazioni rilasciate sul progetto dell'edificio dell'8 febbraio 2016 ed 11 gennaio 2017).=

Anche sotto tale profilo pertanto l'atto di diniego impugnato si palesa illegittimo per travisamento, e difetto di motivazione.=

IV. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380 come recepito in Sicilia dall'articolo 1 Legge Regionale numero 16/2016 – Violazione dell'articolo 21 nonies della legge sul procedimento numero 241/1990 - Difetto assoluto di motivazione .-

Va infine rilevato che alla data di adozione del provvedimento impugnato di diniego, sull'istanza della ricorrente si era già formato il silenzio assenso sull'istanza di rilascio del permesso di costruire. =

L'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, recepito in Sicilia dall'articolo 1 della Legge Regionale 16/2016, dispone infatti:

- al comma 3 che “entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento.”;

- al comma 6 che “il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.”, ed ancora che il “ termine di cui al primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.”;

- al comma 8 infine, che “decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso.”. =

Ne consegue che “una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 80 giorni

per la conclusione dell'istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell'artt. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n.380" (TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, 17 giugno 2015 numero 1095; TAR Campania, Napoli Sezione VIII, 29 maggio 2014 numero 2972).=

In doverosa applicazione dei superiori principi normativi e giurisprudenziali, nel caso di specie, il provvedimento di diniego del titolo edilizio avrebbe dovuto essere opposto alla ricorrente, dato il preavviso di rigetto comunicato alla stessa, entro il termine di 100 giorni dalla data di presentazione dall'istanza (8 giugno 2018) e pertanto entro il termine del 17 settembre 2018.=

Il provvedimento impugnato risulta invece adottato il 25 settembre 2018.=

Quando pertanto sulla richiesta di titolo edilizio della ricorrente si era già formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.=

Si aggiunga, in via cautelativa, che nessuna interruzione o sospensione del termine discende dalla nota dell'Ufficio Tecnico del 31 luglio 2018 di avvio del procedimento di diniego dell'istanza, non configurando alcuna delle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 20 (ovvero rispettivamente, richiesta di modifiche progettuali di modesta entità, o di integrazione documentale entro 30 giorni della presentazione dell'istanza).=

Da qui la conferma che alla data di adozione del provvedimento di diniego, la richiesta di titolo edilizio della ricorrente era già tacitamente assentita.=

Sicché il Comune non poteva più limitarsi a denegarla, dovendo semmai avviare ed

istruire un procedimento per l'annullamento del titolo edilizio tacitamente assentito (ovviamente con quella preliminare ed indispensabile valutazione degli interessi del destinatario del provvedimento, a cui l'articolo 21 nonies della legge sul procedimento subordina l'esercizio del potere di autotutela).=

L'atto impugnato è dunque illegittimo anche sotto tale profilo, per violazione delle norme in epigrafe e difetto assoluto di motivazione.=

Anche nel caso di specie, "va pertanto dichiarato illegittimo l'atto con cui il Comune ha negato il rilascio del titolo edilizio dopo la sua formazione tacita, potendo, in tale ipotesi, essere adottato soltanto un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l'adozione di atti di secondo grado .. da accertarsi con le stesse forme e con le stesse modalità procedurali previste per l'adozione dell'atto da annullare..." (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, 17 giugno 2015 numero 1095; Reggio Calabria, 6 aprile 2000 n. 304; T.A.R. Sicilia, Catania, 7 aprile 2005 n. 572).=

Infine, l'ordinanza appellata va censurata in relazione alla condanna alle spese della ricorrente ed in ragione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare e della rilevata fondatezza del ricorso di primo grado.

* * *

Per quanto esposto ed in coerenza;

Si chiede

in accoglimento del presente appello riformare l'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, del 21 gennaio 2019 numero 30, disponendo la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati anche, ove occorra, onerando il Comune di Giardini Naxos del riesame dell'istanza di permesso di costruire denegata; ovvero, in subordine, disponendo la

tempestiva fissazione dell'udienza di merito di discussione del ricorso ai sensi dell'articolo 55 comma 10 del Codice del Processo Amministrativo;

Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi della fase cautelare.=

Catania 20 marzo 2019

Avvocato Edoardo Nigra


Avvocato Andrea Scuderi
Firmato digitalmente da:SCUDERI ANDREA
Ruolo:Avvocato
Data:20/03/2019 20:52:02

Procura alle liti

La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Romeo, nata a Catania il 2 gennaio 1981 (Codice Fiscale RMOLBT81A02C351X), nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Immobiliare I Portali S.p.a. con sede a San Giovanni La Punta (CT) in viale Cristoforo Colombo numero 13 (Codice Fiscale e Partita IVA 04183780875), nomina suoi procuratori e difensori affinché rappresentino e difendano la predetta società, con ogni e più ampio potere da esercitarsi sia unitamente che disgiuntamente, a fini della proposizione del presente ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia - per la riforma dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (IV Sezione Interna) del 21 gennaio 2019 numero 30, con cui è stata respinta l'istanza cautelare avanzata nel giudizio numero 2079/2018 di Ruolo Generale promosso per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del Comune di Giardini Naxos, Ufficio Urbanistica, del 25 settembre 2018 protocollo numero 21600, e di ogni altro atto antecedente e/o successivo, presupposto consequenziale e/o comunque connesso - gli Avvocati Andrea Scuderi ed Edoardo Nigra, con domicilio eletto in Palermo, in via Gioacchino Ventura numero 1, presso lo studio dell'Avvocato Daniela Macaluso. Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, si esprime consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili e si autorizza il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo numero 196/2003 che si dichiara di conoscere.

 n.a.

VERA LA FIRMA



Io sottoscritto Avvocato Andrea Scuderi ai sensi e per gli effetti di legge attesto che la presente è copia informatica conforme all'originale analogico in mio possesso, da cui la copia è stata estratta.

Firmato digitalmente da: SCUDERI ANDREA
Ruolo: Avvocato
Data: 20/03/2019 20:51:39

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. Andrea Scuderi (C.F. SCDNDR41D08C351E), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, nella qualità di procuratore e difensore della società Immobiliare I Portali S.p.a. (Partita Iva 04183780875) con sede legale a San Giovanni La Punta (CT) in viale Cristoforo Colombo numero 13, in persona legale rappresentante pro tempore dottoressa Elisabetta Romeo (Codice Fiscale RMOLBT81A02C351X), come da procura speciale alle liti allegata ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione di notifica firmata digitalmente (nome file "*I Portali relata notifica pec.pdf*"), 1) l'originale formato su supporto informatico e sottoscritto digitalmente, del Ricorso in appello proposto dalla società Immobiliare I Portali S.p.a. innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana avverso e per la riforma dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania (IV Sezione Interna) del 21 gennaio 2019 numero 30 Registro Provvedimenti Cautelari (nome file "*I Portali appello Giardini.pdf*"), nonché 2) copia informatica per immagine della relativa Procura alle liti (nome file "*I Portali appello procura.pdf*") rilasciatami dal legale rappresentante della società Dottoressa Elisabetta Romeo – copia informatica per immagini munita di asseverazione di conformità all'originale analogico sottoscritta digitalmente - facendone spedizione in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente andrea.scuderi@pec.ordineavvocaticatania.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE); al seguente soggetto:

- Al Comune di Giardini Naxos in persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso al procuratore costituito in giudizio Avvocato Mario Caldarera al suo indirizzo di posta elettronica certificata PEC avvmariocaldarera@pec.giuffre.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE);

ATTESTO

- ai sensi dell'art. 3-bis L 53-1994, che l'allegata copia informatica per immagini della procura alle liti rilasciatami dal legale rappresentante della società Immobiliare I Portali, è copia conforme all'originale analogico in mio possesso da cui la copia è stata estratta;

DICHIARO

- che la presente notifica si riferisce al ricorso in appello proposto dalla società Immobiliare I Portali avverso l'Ordinanza del Tar Catania del 21 gennaio 2019 numero 30 del Registro Provvedimenti Cautelari resa dalla IV Sezione Interna del Tar Catania nel giudizio numero 2079/2018 di Ruolo Generale (Ordinanza con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento del Comune di Giardini Naxos – Ufficio Urbanistica del 25 settembre 2018 numero di protocollo 21600 con cui è stata denegata "*..la richiesta di permesso di costruire prot. 13123 del 08/06/2018, inerente .. la realizzazione di un edificio per civile abitazione di n. 3 piani fuori terra ed un piano interrato in C/da Ortogrande..*").

Catania, 20 marzo 2019

F.to digitalmente da
Avv. Andrea Scuderi

Firmato digitalmente da: SCUDERI ANDREA
Ruolo: Avvocato
Data: 20/03/2019 20:52:19



Al. L

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso in appello dinanzi al CGA di Palermo promosso dalla Società Immobiliare I Portali S.p.A.;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso in appello dinanzi al CGA di Palermo promosso dalla Società Immobiliare I Portali S.p.A.;** per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.800,00** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;

- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 48 DEL 28.3.2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 27.03.2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 3.800,00 sull'intervento Cap. 1245 del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 28.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro




MP.32

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente

Il Sindaco

Prof. Lo Turco




L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno _____

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
